Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 119° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 settembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. 535.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania Pag. 6703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. 536.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, in Brandico Pag. 6708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. 537.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Pensione Preziosissimo Sangue », in Chianciano Terme, appartenente all'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo Pag. 6708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. 538.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Limone sul Garda Pag. 6708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. 539.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Colombano e di S. Lorenzo, in Ponzone. Pag. 6708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. 540.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa hospitalaria della congregazione delle Marcelline, in Lecce. Pag. 6708

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta Pag. 6708

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. St. Denis di Scolari & C., in Reggio Emilia. Pag. 6709

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione dal 3 maggio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari Pag. 6709

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole Pag. 6709

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Tessile piemontese, in Nole Pag. 6710

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari. Pag. 6710

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli . Pag. 6710

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli . Pag. 6711

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli . Pag. 6711

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.
Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a. . . . Pag. 6711

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.
Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Tessitura di Sondrio . . . . . . Pag. 6712

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 6712

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 6713

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi . . . . . Pag. 6713

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6714

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Nigeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977 . . Pag. 6715

Entrata in vigore della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972 . . . . Pag. 6715

Ministero dell'interno:

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977 . . Pag. 6715

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977 . . . . Pag. 6715

Revoca di autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilancio 1977. Pag. 6715

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Pag. 6715

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6716

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara . . . . Pag. 6717

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nella Val d'Elsa Senese . . . . Pag. 6717

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata . . . . Pag. 6717

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . Pag. 6717

Regione Lombardia: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marchirolo . . . . Pag. 6717

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso, per esami, a trecento posti di notaio Pag. 6718

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6720

Istituti ospitalieri di Cremona: Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 6720

Istituti ospedalieri di Trento: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 6720

Ospedale di Sapri:

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia . . . . Pag. 6720

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6720

Ospedale per motulesi e neurolesi « Villa Rosa » di Pergine Valsugana: Concorso ad un posto di assistente di neurologia . . . . Pag. 6720

Istituto fisiatrico ortopedico « L. Spolverini » di Ariccia: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente fisiatra . . Pag. 6721

Ospedale civile « S. Giacomo apostolo » di Castelfranco Veneto:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6721

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente oculista . . . . Pag. 6721

Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6721

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6721

Ospedale civile « Fraternita S. Maria della misericordia » di Urbino: Concorso ad un posto di asssitente del servizio di radiologia . . . . Pag. 6721

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1978, n. 39.
Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-79. Pag. 6722

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 30.
Rimborso spese ai componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo . . . . Pag. 6723

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 31.
Contributo straordinario all'ente ospedaliero ospedale San Giuseppe di Millesimo per il potenziamento delle strutture ospedaliere della Val Bormida . . . . . Pag. 6723

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 32.
Provvedimenti per il funzionamento degli uffici delle comunità montane . . . . Pag. 6723

Regione Sicilia

LEGGE 1° agosto 1978, n. 24.
Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, concernente provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave. Pag. 6724

LEGGE 2 agosto 1978, n. 25.
Provvedimenti straordinari in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliani . . . . Pag. 6724

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. 535.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia plastica, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica.

Gli articoli 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 203. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sède presso la cattedra di cardiologia e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 12 per anno di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 204. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) patologia e clinica cardiovascolare (I);

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

5) informatica medica e strumentale biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

L'art. 244, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 244. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la cattedra di gastroenterologia (presso la clinica medica II) dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 15 per anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia clinica;
2) farmacologia clinica;
3) chimica clinica, coprologica, parassitologica;
4) genetica;
5) biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

1) clinica medica generale (I);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (I);
3) anatomia ed istologia patologica (I);
4) fisiopatologia e semeiotica digestiva (I);
5) radiologia e medicina nucleare (I);
6) scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

1) clinica medica generale (II);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (II);
3) anatomia ed istologia patologica (II);
4) fisiopatologia e semeiotica digestiva (II);
5) radiologia e medicina nucleare (II);
6) endoscopia digestiva (I).

4° *Anno*:

1) clinica medica generale (III);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (III);
3) endoscopia digestiva (II);
4) terapia intensiva;
5) gastroenterologia pediatrica;
6) elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a 6 per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio e del triennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 251, 252, 253, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 251. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica I e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di 14 per anno di corso e complessivamente di 56 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (I).

2° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (II);
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (I).

3° *Anno*:

1) clinica e terapia ortopedica (I);
2) fisiochinesiterapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (II);
5) reumo-artropatie professionali.

4° *Anno*:

1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica (II);
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (III).

Art. 253. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 265. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la cattedra di chirurgia plastica ospedale Ferrarotto e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di 3 per anno di corso e complessivamente di 15 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori e inferiori, organi genitali;
2) patologia generale (infezioni, flogosi, immunità etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
3) anatomia e istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne;
4) anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
5) patologia secondaria;
6) guarigione delle ferite;
7) principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);
8) trapianti (I);
9) autoinnesti: indicazione per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;
10) semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

1) anatomia chirurgica;
2) tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
3) trapianti (II);

4) omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);
5) tipizzazione dei tessuti;
6) utilizzazione clinica degli omoinnesti;
7) etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
8) inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
9) traumatologia dei tessuti molli;
10) traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
11) shok emorragico;
12) shok traumatico;
13) shok da ustione;
14) malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (I).

3° *Anno*:

1) malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (II);
2) lesioni da raggi;
3) elementi di chirurgia addominale;
4) elementi di otorinolaringoiatria;
5) elementi di stomatologia;
6) elementi di ortopedia generale;
7) dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (I);
8) elementi di genetica.

4° *Anno*:

1) metodologia chirurgica differenziale;
2) malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
3) agenesie;
4) chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
5) trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
6) trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
7) metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
8) chirurgia d'urgenza;
9) dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (II).

5° *Anno*:

1) patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
2) elementi di chirurgia vascolare;
3) microchirurgia vascolare nervosa;
4) elementi di criobiologia e crioterapia;
5) elementi di fisiochinesiterapia;
6) problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
7) medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di 30 sedute operatorie per anni; *gli allievi del 3°, 4° e 5°* anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno.

Art. 274. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 275. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la prima patologia chirurgica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 276. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 277. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 278. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 279. — Il numero massimo degli allievi è di 3 per anno di corso e complessivamente di 15 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 280. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 281. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
2) anatomia patologica generale (I);
3) diagnostica radiologica e nucleare generale;
4) anestesiologia;
5) clinica pediatrica (I);
6) patologia e clinica chirurgica generale (I).

2° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica generale (II);
2) rianimazione e terapia intensiva (II);
3) anatomia patologica generale;
4) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
5) clinica pediatrica (II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (I);
2) endocrinologia pediatrica;
3) tecnica chirurgica generale;
4) rianimazione e terapia intensiva (II);
5) chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (II);
2) neurochirurgia pediatrica;
3) tecnica chirurgica pediatrica;
4) ortopedia pediatrica;
5) chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (III);
2) otorinolaringoiatria pediatrica;
3) cardiochirurgia pedriatica;
4) urologia pediatrica.

Art. 282. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 283. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 284. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attmente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 285. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica seconda e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 286. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 287. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 288. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 289. — Il numero massimo degli allievi è di 4 per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 290. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 291. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (I);
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I);
2) patologia e clinica chirurgica delle effezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle effezioni del l'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio dell'esofago, del mediastino e del diaframma (I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 292. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatorio. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 293. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequente-

ranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 294. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978
Registro n. 100 Istruzione, foglio n. 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **536.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, in Brandico.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, in Brandico (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1978
Registro n. 16 Interno, foglio n. 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **537.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Pensione Preziosissimo Sangue », in Chianciano Terme, appartenente all'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Pensione Preziosissimo Sangue », in Chianciano Terme (Siena), appartenente all'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1978
Registro n. 16 Interno, foglio n. 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **538.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Limone sul Garda.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Limone sul Garda (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978
Registro n. 16 Interno, foglio n. 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **539.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Colombano e di S. Lorenzo, in Ponzone.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 14 gennaio 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Colombano, in frazione Ciglione del comune di Ponzone (Alessandria), e di S. Lorenzo, in frazione Caldasio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978
Registro n. 16 Interno, foglio n. 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **540.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa hospitalaria della congregazione delle Marcelline, in Lecce.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa hospitalaria della congregazione delle Marcelline, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1978
Registro n. 16 Interno, foglio n. 308

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978 e 22 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 31 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata fino al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Caserta.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7316)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. St. Denis di Scolari & C., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.a.s. St. Denis di Scolari & C. di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. St. Denis di Scolari & C. di Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7318)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione dal 3 maggio 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(7253)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1978.

Concessione dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7255)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7256)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET, con sede e stabilimento in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7254)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), con effetto dal 15 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 2 dicembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 5 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7250)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), con effetto dal 15 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1977, 2 dicembre 1977 e 21 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 5 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), con effetto dal 15 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1977, 2 dicembre 1977, 21 agosto 1978 e 22 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 5 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7252)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive del CIPE in data 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il citato decreto ministeriale n. 1376;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978, indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1376 integrato dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 7 luglio 1977 ed avrà la durata di nove mesi.

Art. 3.

Il presente provvedimento annulla il precedente decreto dell'8 maggio 1978 pubblicato nel n. 166 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(7304)

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1375 integrato dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 7 luglio 1977 ed avrà la durata di nove mesi.

Art. 3.

Il presente provvedimento annulla il precedente decreto dell'8 maggio 1978 pubblicato nel n. 165 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(7305)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Tessitura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Tessitura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il decreto citato n. 1375;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978 indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1978
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 226

(7430)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte nello albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1978
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 227

(7431)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento di buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del 25 settembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 settembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1978
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 228

(7432)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1676/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1677/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1678/78 della commissione, del 14 luglio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1679/78 della commissione, del 14 luglio 1978, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 1680/78 della commissione, del 17 luglio 1978, relativo all'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto di cui all'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Regolamento (CEE) n. 1681/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Regolamento (CEE) n. 1682/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che estende il dazio antidumping provvisorio sul ferro-cromo originario della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1683/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario per motocicli e per moto « scooters », della voce doganale ex 40.11, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1684/78 della commissione, del 17 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gomme piene o semipiene, coperture, ecc., diverse dalle camere d'aria e coperture dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e per moto « scooters », della voce doganale ex 40.11, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Pubblicati nel n. L 193 *del* 18 *luglio* 1978.

(179/C)

Regolamento (CEE) n. 1685/78 della commissione, dell'11 luglio 1978, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Pubblicato nel n. L 197 *del* 22 *luglio* 1978.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 1686/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1687/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1688/78 della commissione, del 18 luglio 1978, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I a) 2 cc) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1689/78 della commissione, del 18 luglio 1978, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ai prodotti tessili di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 1690/78 della commissione, del 18 luglio 1978, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1790/76 per quanto concerne la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per la soia per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1691/78 della commissione, del 18 luglio 1978, relativo alla fornitura all'India di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1692/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1693/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1694/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 978/78 del consiglio, del 10 maggio 1978, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 128 del 17 maggio 1978.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 149 del 5 giugno 1978.

Rettifica della direttiva n. 78/317/CEE del consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 81 del 28 marzo 1978.

Rettifica della direttiva n. 78/318/CEE del consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 81 del 28 marzo 1978.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1533/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alla situazione degli adempimenti negli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 179 del 1° luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 194 *del* 19 *luglio* 1978.

(181/C)

Regolamento (CEE) n. 1695/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1696/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1697/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1698/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1699/78 della commissione, del 18 luglio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1700/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1701/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe.

Regolamento (CEE) n. 1702/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1703/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che abroga la sospensione delle importazioni di calamari congelati.

Raccomandazione n. 1704/78/CECA della commissione, del 19 luglio 1978, che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune lamiere in ferro o in acciaio originarie della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia e della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1705/78 della commissione, del 19 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 20 *luglio* 1978.

(182/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Nigeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

Il 12 agosto 1978 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra Italia e Nigeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 1977, n. 1002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1978.

In conformità dell'art. 4 l'accordo entrerà in vigore l'11 settembre 1978.

(7202)

Entrata in vigore della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972.

Il 23 giugno 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 184, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, è stato depositato a Parigi, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) lo strumento di ratifica della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972.

La convenzione, ai sensi dell'art. 33, entrerà in vigore per l'Italia il 23 settembre 1978.

(7240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 2 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Zoppè di Cadore	7.200.000

Con decreto ministeriale 3 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Petruro Irpino	5.700.000

Con decreto interministeriale 25 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Vicenza:	
Montorso Vicentino	3.630.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Magisano (ulteriore mutuo)	23.920.000

Con decreto ministeriale 6 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Magisano	26.070.000

Con decreto ministeriale 22 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Capriati al Volturno	30.800.000

Con decreti ministeriali 6 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Sant'Angelo all'Esca	7.360.000
Provincia di Catanzaro:	
Magisano	28.220.000

Con decreto ministeriale 7 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Trani	450.000.000

Revoca di autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti interministeriali 10 agosto 1978, sono stati revocati i decreti ministeriali 13 gennaio 1978, 10 settembre 1977, e 13 gennaio 1978 con i quali, rispettivamente, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Novara:	
Arona	76.500.000
Mergozzo	5.600.000
Provincia di Padova:	
Merlara	13.390.000

(Da 2276/M a 2287/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 14 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,45	830,45	830,36	830,45	830,50	830,40	830,55	830,45	830,45	830,45
Dollaro canadese	714,80	714,80	715,45	714,80	714,85	714,75	714,98	714,80	714,80	714,80
Franco svizzero	521,02	521,02	521,50	521,02	521,35	521 —	520,23	521,02	521,02	521 —
Corona danese	152,68	152,68	152,60	152,68	152,65	152,65	152,71	152,68	152,68	152,65
Corona norvegese	158,74	158,74	158,80	158,74	158,70	158,70	158,76	158,74	158,74	158,70
Corona svedese	188,03	188,03	188,10	188,03	188 —	188,01	188,05	188,03	188,03	188 —
Fiorino olandese	386,65	386,65	387,45	386,65	386,55	386,60	386,65	386,65	386,65	386,65
Franco belga	26,644	26,644	26,62	26,644	26,66	26,60	26,671	26,644	26,644	27,64
Franco francese	190,83	190,83	191,15	190,83	190,90	190,80	190,92	190,83	190,83	190,80
Lira sterlina	1629,50	1629,50	1630,25	1629,50	1629 —	1629,45	1630,20	1629,50	1629,50	1629,50
Marco germanico	420,23	420,23	420,50	420,23	420 —	420,20	420,06	420,23	420,23	420,20
Scellino austriaco	58,107	57,107	58,05	58,107	58,10	57,20	58,10	58,107	58,107	58,10
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,28	18,15	18,23	18,10	18,25	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,239	11,239	11,25	11,239	11,23	11,20	11,239	11,239	11,239	11,23
Yen giapponese	4,367	4,367	4,3775	4,367	4,36	4,35	4,369	4,367	4,367	4,36

Media dei titoli del 14 settembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,055
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,525
» 9 % » » 1975-90	84 —
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	87,900
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,400
» » » » 1-10-1979	101,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,050
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,950
» » » 10 % 1- 1-1981	95,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,50
Dollaro canadese	714,89
Franco svizzero	520,625
Corona danese	152,695
Corona norvegese	158,75
Corona svedese	188,04
Fiorino olandese	386,65
Franco belga	26,652
Franco francese	190,875
Lira sterlina	1629,85
Marco germanico	420,145
Scellino austriaco	58,103
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,239
Yen giapponese	4,368

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Lendinara (Rovigo) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7218)

Deliberazione 4 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nella Val d'Elsa Senese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore calzaturiero nella Val d'Elsa Senese (Siena) delle proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore calzaturiero nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore calzaturiero operanti nella Val d'Elsa Senese (Siena) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7219)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 6 agosto 1978 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano Murge (Bari), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 5 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1977, n. 349).

(7205)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5% serie ordinaria trentennale; 5% serie ordinaria trentacinquennale; 5,50% serie ordinaria trentennale; 6% s.s. A.N.A.S.; 6% serie ordinaria trentennale; 7% s.s. A.N.A.S.; 7% serie ordinaria ventennale; 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10% serie ordinaria ventennale; 10% serie ordinaria trentennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 13 settembre 1978, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 6564, seconda colonna, 15° rigo, dove è scritto: «4) s.s. A.N.A.S.», leggasi: «4) 6% s.s. A.N.A.S.».

(7389)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marchirolo

Con deliberazione della giunta regionale 18 luglio 1978, n. 17590, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marchirolo (Varese), adottato con deliberazione consiliare 10 aprile 1976-19 settembre 1976, numeri 19 e 32.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari.

(7207)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;
7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso della pratica notarile prescritta con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, e del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esami, per la nomina a notaio;
8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, il Ministro, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, dalle ore 8 *alle ore* 13,30, *secondo il seguente ordine*:

il giorno 15 *gennaio* 1979 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla F;
il giorno 16 *gennaio* 1979 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla G alla P;
il giorno 17 *gennaio* 1979 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla Q alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termine dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1979; l'accesso dei candidati avrà inizio alle ore 8.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 28 agosto 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1978
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 301

(7338)

Avviso di rettifica

Nel bando del concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° settembre 1978, sono stati omessi l'ultimo comma dell'art. 8, nonché i successivi articoli 9, 10, 11 e 12; pertanto dopo il penultimo comma dell'art. 8 e prima della formula terminativa in calce all'art. 12, il testo del bando sopra detto deve intendersi integrato come segue:

« Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9. — Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10. — Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 11. — I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia ed iscritti nel ruolo di anzianità nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

I vincitori che non assumono servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 12. — Le prove scritte avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 novembre 1978 alle ore 8.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e verranno stabilite le modalità di esecuzione del corso di cui al precedente art. 11. ».

(7390)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Cremona.

(3238/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(3237/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sapri (Salerno).

(3223/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di analisi cliniche;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

due posti di aiuto medico;

due posti di aiuto pediatra;

due posti di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

tre posti di aiuto chirurgo;

tre posti di aiuto ostetrico-ginecologo;

due posti di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione dei posti di primario del servizio di analisi cliniche e di primario del servizio trasfusionale, per i quali il termine sopra detto scade alle ore 12 del 31 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sapri (Salerno).

(3224/S)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(3236/S)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente fisiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente fisiatra (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(3241/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale con annesso settore di degenza per l'assistenza agli emofilici;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(3221/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(3222/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(3219/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(3220/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3239/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1978, n. 39.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-79.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 4 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La stagione venatoria 1978-79 ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo 1979.

Le spese di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli indicati all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Nel periodo compreso fra il 19 agosto ed il 3 settembre 1978 la caccia alle specie consentite è ammesso su tutto il territorio regionale da appostamento temporaneo; nelle zone non indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, sempre alle specie consentite, la caccia è ammessa anche in forma vagante e con l'ausilio del cane.

Al fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 4 al 16 settembre 1978 l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della Regione.

Dal 17 settembre al 31 dicembre 1978 l'esercizio venatorio è ammesso alle specie consentite, su tutto il territorio della Regione da appostamento fisso o temporaneo, o in forma vagante anche con l'ausilio del cane.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1979, salvo quanto stabilito dal successivo comma, la caccia è consentita, solo da appostamento temporaneo, su tutto il territorio della Regione.

Con successivo atto da adottare entro il 15 novembre 1978, la giunta regionale determinerà le zone in cui dal 1° gennaio al 31 marzo 1979 la caccia è ammessa, alle specie consentite, anche in forma vagante e con l'ausilio del cane.

Art. 2.

Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Art. 3.

L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito specificati:

dal 19 agosto al 3 settembre 1978: dalle ore 5,30 alle ore 20;

dal 17 settembre al 30 settembre 1978: dalle ore 6 alle ore 19,30;

dal 1° ottobre al 31 ottobre 1978: dalle ore 5,30 alle ore 17,30;

dal 1° novembre al 30 novembre 1978: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;

dal 1° dicembre al 31 dicembre 1978: dalle ore 7 alle ore 16,30;

dal 1° gennaio al 31 gennaio 1979: dalle ore 7 alle ore 17;

dal 1° febbraio al 28 febbraio 1979: dalle ore 6,30 alle ore 18;

dal 1° marzo al 31 marzo 1979: dalle ore 5,30 alle ore 18,30.

Art. 4.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: due capi complessivamente di cui una sola lepre;

b) ungulati: un capo complessivamente;

c) quaglie e tortore: 10 capi complessivamente;
tordi, merli e cesene: 25 capi complessivamente;
trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivamente;
colombacci: 10 capi;
beccacce: 5 capi.

Il numero massimo complessivo di capi di cui alla lettera *c*) che è consentito abbattere non può superare le 30 unità.

Art. 5.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con esclusione comunque di boschi e boschi cespugliati, dal 30 luglio al 13 agosto 1978 e dal 4 all'11 settembre 1978 con esclusione delle zone indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

Art. 6.

Tutto quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.

Art. 7.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati appena inizia a cacciare, la giornata prescelta e a conclusione il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

I cacciatori non residenti nella regione dell'Umbria per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.

Art. 8.

La giunta regionale provvederà alla stampa di manifesti riproducenti la presente legge ed al loro invio a tutte le regioni e province d'Italia; provvederà inoltre direttamente o tramite le amministrazioni provinciali e comunali all'affissione dei manifesti in modo da assicurare la più ampia informazione ai cittadini.

Le spese per la stampa e l'affissione dei manifesti, prevedibili in L. 2.000.000 saranno imputate al cap. 380 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 9.

L'esercizio della caccia da appostamento temporaneo di cui alla presente legge è consentito ad una distanza non inferiore a metri 100 da un appostamento all'altro.

La medesima distanza deve essere rispettata anche per le zone di ripopolamento e cattura e per le oasi.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, per quanto vigente.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 agosto 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *luglio* 1978 (*atto n.* 897) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *agosto* 1978.

(*Omissis*).

(6831)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 30.

Rimborso spese ai componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal primo gennaio 1978 ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, il cui mandato è gratuito ai sensi dell'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è corrisposto un rimborso spese con le modalità e nella misura previste dall'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

Lo stesso rimborso spese compete ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo che per motivi inerenti allo svolgimento dei compiti di ufficio debbano recarsi in località ubicate oltre 25 chilometri fuori del comune in cui ha sede il comitato stesso.

Art. 3.

L'impegno ed il rendiconto delle spese derivanti dall'approvazione della presente legge sono effettuati dall'ufficio di presidenza ai sensi del regolamento di contabilità del consiglio regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1978, mediante gli stanziamenti del cap. 0030 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio « Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche » che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 giugno 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 31.

Contributo straordinario all'ente ospedaliero ospedale San Giuseppe di Millesimo per il potenziamento delle strutture ospedaliere della Val Bormida.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a concedere all'ente ospedaliero « Ospedale San Giuseppe di Millesimo » un contributo straordinario fino all'ammontare della somma di L. 300.000.000, per il potenziamento delle proprie strutture, mediante l'acquisto dell'edificio ubicato nel comune di Cairo Montenotte adibito a casa di cura « La Maddalena » con relativi arredi e attrezzature.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 del cap. 1635 « Contributo straordinario all'ente ospedaliero ospedale San Giuseppe di Millesimo » con stanziamento di L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 giugno 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1978, n. 32.

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 12 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici delle comunità montane, la giunta regionale ripartisce fra esse ogni anno contributi secondo i seguenti criteri:

a) il 15 per cento in relazione al territorio;
b) il 15 per cento in relazione al numero dei comuni;
c) il 40 per cento in relazione all'indice di presidio;
d) il restante 30 per cento in parti uguali.

Per indice di presidio si intende l'indicazione percentuale del grado di spopolamento delle zone montane calcolato tra superficie territoriale di ciascuna comunità e popolazione ivi residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento.

Art. 2.

La legge regionale 6 maggio 1975, n. 21, è abrogata.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978 ammontante a L. 250.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di L. 150.000.000 dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » e conseguente incremento di pari somma dello stanziamento del cap. 7600 « Contributi per le spese di funzionamento delle comunità montane ».

Per gli esercizi finanziari successivi si provvedere con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 giugno 1978

CAROSSINO

(6444)

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° agosto 1978, n. 24.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, concernente provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le direttive previste all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, sono da riferire esclusivamente all'attuazione del titolo II della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1978

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 2 agosto 1978, n. 25.

Provvedimenti straordinari in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione dei programmi d'attuazione per il 1978 dei piani quadriennali di investimenti 1976-79 degli enti economici regionali, sono autorizzati i seguenti interventi finanziari in favore dei predetti enti:

a) lire 18.000 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI);

b) lire 2.530 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS);

c) lire 500 milioni mediante incremento del fondo a gestione seperata istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90.

Gli importi sopraindicati saranno erogati agli enti a titolo di anticipazione in conto dei finanziamenti dei rispettivi programmi di attuazione per il 1978 e verranno utilizzati dagli stessi esclusivamente per far fronte alle esigenze delle loro controllate relative al pagamento dei salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

Nelle more dell'erogazione degli stanziamenti previsti dalle lettere *a*), *b*) *e c*) del presente articolo, l'Ente siciliano per la promozione industriale, l'Ente minerario siciliano e l'Azienda asfalti siciliani sono rispettivamente autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispongono.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 2.970 milioni da destinare, a titolo di anticipazione, alla collegata Ispea per il pagamento dei salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto al primo comma del presente articolo e per il raggiungimento delle finalità in esso contenute, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

Art. 3.

I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente, ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono incrementati dei seguenti importi:

a) lire 3.000 milioni per far fronte a parte degli oneri derivanti, durante il 1978, dalla gestione delle miniere di zolfo e dello stabilimento di Dittaino, indicati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della citata legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

b) lire 500 milioni per far fronte ad una parte degli oneri derivanti, durante l'anno 1978, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

Art. 4.

Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già prorogato con l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1977, n. 21, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1979.

Art. 5.

Per le finalità degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni.

All'onere relativo, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, incrementato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, al cui onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977, utilizzabili in forza dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come della legge Regione.

Palermo, addì 2 agosto 1978

MATTARELLA

GRILLO

(7069)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782610)